Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna

REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 E IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA SARDEGNA

Approvato con Delibera del Consiglio n. 98 del 16 ottobre 2026

SEZIONE I

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'affidamento dei contratti per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (di seguito anche denominato "Codice"), con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui dinamicamente si rinvia.

2. Ai fini del presente Regolamento, per 'Stazione Appaltante' si intende il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna (di seguito anche "Consiglio dell'Ordine" o "Ordine").

3. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento e valevoli come soglie, o limiti di competenza, si intendono IVA ed oneri di legge esclusi.

Art. 2 - Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 3 - Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal d.lgs. 33/2013 e dalla disciplina comunque applicabile.

2. Tutte le procedure di appalto devono essere svolte facendo ricorso a piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, salvo quelle per le quali è obbligatorio l'utilizzo della sola piattaforma PCP di ANAC, e sino alla eventuale implementazione di una propria piattaforma dedicata.

Art. 4 - Principio di rotazione

1. Il Consiglio dell'Ordine applica il principio di rotazione degli affidamenti nei limiti e nei termini stabiliti dall'art. 49 del Codice, quale strumento di distribuzione temporale delle opportunità di affidamento tra gli operatori potenzialmente idonei. Il principio opera esclusivamente nei confronti del contraente uscente e nei soli casi in cui due affidamenti consecutivi abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nello stesso settore di servizi, e sempre che non ricorrano le deroghe e le ipotesi di non applicazione previste dal Codice e dai commi che seguono.

2. Ai sensi dell'art. 49, comma 3 del Codice la rotazione si attua per fasce di valore economico, individuate al successivo art. 5: il divieto di affidamento al contraente uscente opera esclusivamente all'interno di ciascuna singola fascia, mentre affidamenti collocati in fasce diverse non rilevano reciprocamente ai fini della rotazione.

3. Ai sensi dell'art. 49, comma 6 del Codice, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad Euro 5.000,00 il principio di rotazione non trova applicazione. La conferma dell'operatore già affidatario non richiede, in tali casi, motivazione ulteriore rispetto a quella propria della decisione a contrarre semplificata, salvo l'obbligo di attestare la congruità del prezzo.

4. Per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 e inferiore ad Euro 40.000,00, il Responsabile Unico, su mandato del Consiglio nei termini di cui al successivo art. 6, può reinvitare il contraente uscente o individuarlo quale affidatario diretto ai sensi dell'art. 49, comma 4 del Codice, dandone conto nella decisione a contrarre, anche in forma sintetica, con riferimento, tra l'altro, alla natura dell'affidamento anche in ragione della infungibilità tecnica ovvero della necessaria continuità e riservatezza del rapporto, all'accurata esecuzione del precedente contratto, alla congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e/o alla struttura del mercato di riferimento e al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti tra quelli effettivamente disponibili nell'ambito territoriale di interesse dell'Ente.

La motivazione può essere resa mediante rinvio alle risultanze della ricognizione di cui al comma 7, ove adottata e non superata da mutamenti del mercato.

5. Per gli affidamenti di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto, il riaffidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale ed è consentito previa consultazione di più operatori economici ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento e con motivazione puntuale e specifica in ordine ai presupposti di cui al comma 4.

6. Ove per esigenze sopravvenute sia necessario acquisire servizi connessi con altri già affidati ad un determinato operatore economico è consentito l'affidamento del contratto a quest'ultimo quando la Stazione Appaltante rilevi che l'eventuale esperimento di un'indagine di mercato o di una procedura volta ad individuare un nuovo operatore comporti un maggiore aggravio in termini di costi e tempi rispetto all'affidamento diretto, purché complessivamente il valore delle commesse affidate sia inferiore alla soglia europea e siano richieste le eventuali integrazioni documentali previste dalla normativa vigente.

7. Resta fermo che l'applicazione del principio di rotazione non può essere elusa mediante:

a) artificiosi frazionamenti delle commesse o delle fasce;

b) ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;

c) alternanza meramente formale e sequenziale di affidamenti diretti o di inviti tra i medesimi operatori economici.

8. Ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h) del Codice, agli affidamenti dei servizi legali ivi indicati non si applica il principio di rotazione, restando fermi i principi generali di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione e quanto previsto dall'art. 18 del presente Regolamento

Art. 6 - Deliberazione del Consiglio dell'Ordine e Responsabile Unico del Progetto

1. Il Consiglio dell'Ordine può deliberare, nei limiti e nelle forme previsti dalla legge vigente e dal presente Regolamento, l'acquisizione di servizi o forniture.

2. Il Consiglio dell'Ordine, quando delibera l'affidamento di servizi o forniture, ovvero quando delibera di conferire un incarico individuale, nomina, in via ordinaria tra il personale dipendente dell'Ente in possesso di adeguata professionalità in relazione all'oggetto dell'affidamento, un responsabile unico del progetto per le fasi dell'affidamento, della stipula e dell'esecuzione del contratto, nonché per il conferimento degli incarichi individuali, nei limiti espressamente previsti dalla delibera del Consiglio dell'Ordine (di seguito, il "Responsabile Unico" o "RUP").

3. È fatta salva la facoltà del Consiglio dell'Ordine, in relazione alla propria organizzazione interna, alla propria strutturazione in settori organici e in considerazione della complessità delle materie oggetto del presente Regolamento, di attribuire ad un apposito Ufficio o a un'apposita figura, con deliberazione di carattere generale e programmatorio o con apposito Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici e delle funzioni del personale del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna, le attività procedimentali di cui al presente Regolamento.

4. Al fine di garantire una maggior efficienza dell'attività disciplinata nel presente Regolamento, anche per gli acquisti standardizzabili e/o ricorrenti, il Consiglio dell'Ordine adotta una deliberazione di carattere generale, concernente il fabbisogno dell'Ente circa le prestazioni oggetto del presente Regolamento, che può contemplare anche l'attribuzione delle funzioni di Responsabile Unico ad un apposito Ufficio o ad un'apposita figura, ai sensi del precedente comma 3, con cadenza triennale e, ove necessario, successivi aggiornamenti annuali, ovvero sino a revoca da parte del Consiglio.

5. In seguito alla deliberazione di cui ai precedenti commi, la procedura di rinvenimento del terzo contraente, la fase istruttoria nonché tutti gli atti successivi ad essa vengono svolti dal Responsabile Unico individuato, eventualmente coadiuvato nelle attività materiali da altro personale dipendente dell'Ente, nel rispetto degli indirizzi espressi nella delibera del Consiglio dell'Ordine. In mancanza di personale dipendente in possesso della professionalità adeguata, e ferma restando la possibilità di ricorrere ai servizi di supporto al RUP ai sensi dell'art. 15, comma 6 del Codice, le funzioni di Responsabile Unico sono svolte dal Consigliere Tesoriere.

7. Il Consiglio dell'Ordine, per il tramite del Responsabile Unico, assicura che le procedure di cui al presente Regolamento avvengano nel rispetto del principio di massima trasparenza, anche mediante pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti" a cura del Responsabile Unico, ferme restando le espresse deroghe stabilite per legge e indicate nel presente Regolamento.

8. Il Consiglio dell'Ordine, con apposita delibera, può attribuire al Responsabile Unico o il potere di procedere ad acquisti diretti di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'Ente, per un valore pari o inferiore ad Euro 5.000,00 per ciascun affidamento. Di tali affidamenti verrà effettuata rendicontazione semestrale al Consiglio.

SEZIONE II

Art. 7 - Acquisti di importo inferiore a € 40.000,00

1. Negli appalti di servizi e forniture il cui valore inferiore ad Euro 40.000,00 si procede preferibilmente ad affidamento diretto, con richiesta di preventivo ad un unico operatore economico nel rispetto dei principi di massima tempestività e semplificazione, salvo che il Consiglio (o il RUP per gli affidamenti sotto gli € 5.000,00, se a lui delegati) non ritengano necessaria una preliminare indagine di mercato da svolgersi anche informalmente.

2. L'operatore economico scelto deve essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e può essere individuato anche tra gli iscritti nell'elenco fornitori al CAT Sardegna o MEPA.

Al fine della verifica del possesso delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto, richiede la documentazione più idonea a tale attestazione e/o il curriculum vitae.

3. L'affidamento è effettuato tramite decisione a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice, con la quale il RUP, fermo quanto previsto dal precedente art. 6:

a) individua l'oggetto e l'importo dell'affidamento;

b) individua il contraente e le ragioni della sua scelta, in base alle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, dando eventualmente conto dell'affidamento a operatore uscente;

c) attesta la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

Art. 8 - Acquisti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 140.000

1. Al fine di garantire la concorrenza e il rispetto del principio di economicità, il RUP procede all'affidamento diretto previa consultazione di operatori economici, nei termini indicati dal Consiglio, senza che ciò implichi l'esperimento di una gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico. L'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta.

2. Il RUP, su mandato del Consiglio, procede alla comparazione dei preventivi valorizzando nella valutazione l'esperienza pregressa idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli aspetti qualitativi e il prezzo.

4. L'affidamento è realizzato tramite decisione a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice con la quale il RUP, sempre nei termini di cui al precedente art. 6:

a) individua l'oggetto e l'importo dell'affidamento;

b) individua il contraente e motiva le ragioni della sua scelta;

c) attesta la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

5. Il RUP può non richiedere la garanzia definitiva, motivando nella decisione a contrarre, avuto riguardo, tra l'altro:

a) alla notoria affidabilità del contraente;

b) all'esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata).

Art. 9 - Controlli e stipula

1. Tenuto conto di quanto previsto all'art. 52 del Codice, il RUP individua le modalità di controllo previste in base al valore del contratto e le modalità di verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori in sede di procedura di affidamento, anche in ragione della piattaforma digitale utilizzata.

2. Per gli affidamenti di valore pari o superiore ad € 40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti richiesti.

3. La stipula dei contratti sottosoglia avviene in forma digitale, secondo le modalità di cui all'art. 18 del Codice.

SEZIONE III

Art. 10 - Incarichi professionali e di consulenza ad esperti qualificati

1. Conformemente all'art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 5-bis del medesimo Decreto Legislativo, per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale dipendente, il Consiglio dell'Ordine può deliberare di conferire incarichi di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Consiglio dell'Ordine e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Consiglio dell'Ordine;

b) il Consiglio dell'Ordine deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

2. Devono essere inoltre garantite:

a) la parità nel diritto di accesso a tutti coloro interessati ad operare con il Consiglio dell'Ordine;

b) la trasparenza nella scelta del candidato cui affidare in concreto l'incarico.

Art. 11 - Individuazione del fabbisogno

1. Il Consiglio dell'Ordine, accertati i presupposti indicati nell'articolo 10, delibera di conferire un incarico di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale.

2. Il Consiglio dell'Ordine, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei prezzi di mercato, deve specificare nella delibera:

a) il tipo di professionalità richiesta e la eventuale specializzazione, anche universitaria, richiesta;

b) l'oggetto dell'incarico;

c) il compenso massimo;

d) la durata dell'incarico.

3. Nell'assegnazione dell'incarico si deve dare atto che esiste proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dal Consiglio dell'Ordine.

4. Al fine di garantire una maggior efficienza dell'attività disciplinata nel presente Regolamento, il Consiglio dell'Ordine adotta una deliberazione quadro, di carattere generale e programmatorio, concernente il fabbisogno dell'Ente circa le prestazioni oggetto della presente sezione del Regolamento, che può contenere gli elementi essenziali individuati al comma 2 del presente articolo, nonché l'attribuzione delle funzioni di Responsabile Unico, con cadenza triennale e, ove necessario, successivi aggiornamenti annuali.

5. Il Consiglio dell'Ordine, nell'ambito della delibera di cui al comma precedente, potrà determinare la predisposizione, ad opera del RUP e sulla base di appositi avvisi e di procedure comparative, di elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 12 - Avviso di conferimento dell'incarico

1. Il Responsabile Unico, avendo riguardo della deliberazione del Consiglio dell'Ordine di cui all'articolo 11, predispone un apposito avviso di conferimento dell'incarico e lo pubblica sul sito del Consiglio dell'Ordine.

2. L'avviso deve contenere:

a) l'estratto della deliberazione consiliare relativo al conferimento dell'incarico;

b) l'indicazione della tipologia di incarico da conferire;

c) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione con l'indicazione degli eventuali documenti dimostrativi o della eventuale autocertificazione da allegare al curriculum e/o all'offerta;

d) la durata dell'incarico e gli eventuali periodi di sospensione della prestazione;

e) le modalità di realizzazione;

f) il compenso massimo per la prestazione (ivi compresi il trattamento fiscale e previdenziale e la periodicità del pagamento);

g) i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;

h) il termine e le modalità per presentare il curriculum;

i) il termine per la conclusione del procedimento e per il conferimento dell'incarico;

j) l'invito a dichiarare di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o, in caso contrario, a riportare la condanna riportata, nonché la data della sentenza dell'Autorità giudiziaria che l'ha emessa;

k) l'invito ad indicare il domicilio e il recapito, completo di codice di avviamento postale o l'indirizzo PEC, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura comparativa;

l) l'indicazione del Responsabile Unico e la sua sottoscrizione.

Art. 13 - Requisito di particolare e comprovata specializzazione

1. Per particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta deve intendersi il complesso delle qualità personali e del concreto bagaglio tecnico e professionale che deve essere posseduto dal consulente esterno. Salvi i casi di cui al successivo comma 3, per soddisfare tale requisito il candidato deve obbligatoriamente possedere:

a) un titolo di laurea Specialistica o Magistrale (ivi compresi in questa dicitura i corsi di laurea conseguiti in ordinamenti precedenti alla riforma universitaria entrata in vigore nell'anno 2001);

b) una specializzazione post-universitaria (dottorati, master di II livello ovvero collaborazioni consolidate con cattedre universitarie in ambiti affini a quelli per cui è richiesta la prestazione professionale).

2. Il titolo di cui alla lett. b) del comma precedente può essere sostituito da:

a) eventuali pubblicazioni nell'ambito dell'oggetto della prestazione conferita;

b) eventuali pregresse esperienze professionali presso lo stesso o altri Consigli dell'Ordine, ovvero presso Enti similari.

3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di lavoro autonomo per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4. Nei casi previsti dal comma 3, l'accertamento dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è comunque oggetto di valutazione comparativa e costituisce criterio preferenziale per il candidato che li possieda.

Art. 14 - Procedura comparativa

1. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte il Responsabile Unico procede alla valutazione dei curricula e/o delle offerte pervenute.

2. La comparazione avviene attraverso attribuzione di un punteggio ad ogni curriculum e/o offerta, che tenga conto, oltre che di quanto previsto dall'articolo 13, anche dei seguenti elementi e criteri:

a) la qualificazione professionale e/o per l'offerta;

b) le esperienze già maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico e grado di conoscenza delle normative di settore;

c) gli ulteriori requisiti strettamente legati alla specificità dell'incarico, della cui possibile valutazione deve essere data notizia nella sezione "Criteri di comparazione" all'interno dell'avviso di conferimento dell'incarico;

d) gli eventuali titoli post-universitari o le pubblicazioni o altra attività di ricerca svolte nel settore richiesto al consulente.

3. Qualora siano state rispettate le procedure previste da questo Regolamento, l'incarico può essere affidato anche qualora sia pervenuto un solo curriculum e/o offerta ritenuti idonei allo scopo.

4. Qualora non siano pervenute offerte ma il conferimento sia giustificato da ragioni di urgenza e necessità, il Responsabile Unico provvede all'affidamento diretto, ad un soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura comparativa.

5. È fatta salva in ogni caso la possibilità per il Consiglio dell'Ordine di deliberare una procedura comparativa che preveda colloqui orali e/o prove scritte; in tale caso ad ogni prova verrà assegnato un punteggio.

Art. 15 - Esito della procedura e pubblicazione del conferimento dell'incarico

1. Terminata la comparazione, il Responsabile Unico pubblica la graduatoria e stipula il contratto con il soggetto incaricato.

2. All'atto della sottoscrizione del contratto, il professionista rilascia l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della normativa sulla privacy.

3. Tutti i contratti di incarichi professionali e di consulenza, dopo l'affidamento, sono pubblicati per estratto (contenente la data della stipula, la durata della prestazione, l'oggetto e il compenso e il nome del professionista incaricato) sul sito Internet del Consiglio dell'Ordine per tutta la durata del loro svolgimento.

Art. 16 - Casi di esclusione

1. Sono comunque esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità gli incarichi professionali diversi dalle consulenze per prestazioni meramente occasionali,

caratterizzate da un rapporto fiduciario, che si esauriscano in una prestazione episodica, non continuativa e specifica e che il collaboratore svolga in maniera del tutto autonoma. In tali casi trovano applicazione le norme di cui alla Sezione I, ovvero le disposizioni speciali ad essi applicabili.

2. È altresì esentato dall'obbligo del rispetto delle procedure di cui all'art. 10 e ss. il conferimento degli incarichi che abbiano caratteristiche di appalto di servizio e il cui compenso sia inferiore ad Euro 140.000,00 al netto dell'IVA; in tale caso troveranno applicazione le norme di cui alla Sezione I ovvero le disposizioni speciali ad essi applicabili.

Art. 17 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile Unico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti.

2. In caso di prestazioni non conformi a quanto previsto dal contratto, il Responsabile Unico può richiedere all'incaricato di integrare l'attività ed i risultati entro un termine prestabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, in caso di impossibilità dell'integrazione, può risolvere il contratto per inadempimento.

SEZIONE IV

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le sue successive modifiche entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione.

2. Il presente Regolamento è altresì pubblicato sul sito Internet del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economali.

2. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici, e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento adottati dal Consiglio dell'Ordine in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.